

N O N C H E'

[REDACTED]), in persona del Sindaco,
[REDACTED], rappresentato e difeso [REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
riassunto, tutti domiciliati ai fini del presente giudizio presso [REDACTED]
[REDACTED]

APPELLATO IN RIASSUNZIONE

N O N C H E'

[REDACTED] [REDACTED] in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, con sede [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in virtù di procura generali alle liti rilasciata per
atto del [REDACTED] del 26 luglio 2017, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio [REDACTED]
[REDACTED]

APPELLATA IN RIASSUNZIONE

OGGETTO: riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della
sentenza della Corte di Appello di Napoli n°2850/2021, disposta dalla
S.C. con ordinanza n°14527/2023;

CONCLUSIONI:

Gli appellanti in riassunzione [REDACTED] : "1)
Accertare e dichiarare ammissibile il presente appello e, per l'effetto,
accogliere i motivi di appello con riforma della sentenza gravata; 2)
Accertare e dichiarare la fondatezza del primo motivo di appello e, per
l'effetto, previa riforma del capo della sentenza gravata, dichiarare
generica l'eccezione di prescrizione formulata dall'appellato in prime
cure con conseguenziale ammissibilità del libello introduttivo di primo
grado; 3) Accertare e dichiarare la fondatezza del secondo motivo di
appello e, per l'effetto, riformare il capo della sentenza gravata con
declaratoria di ammissibilità del libello introduttivo proposto in prime
cure con conseguenziale scrutinio delle censure ivi devolute e così

provvedere: a) Accertare e dichiarare la negligenza, imperizia, colpevolezza inescusabile e l'inadempimento ex contractu della prestazione professionale [REDACTED], nella sua qualità di progettista e direttore lavori di cui alla concessione edilizia n. 183/2001, inerente le violazioni delle distanze legali, afferente la costruzione edilizia in [REDACTED] di proprietà degli attori/appellanti e, per l'effetto, condannare il convenuto/appellato, al pagamento in favore degli attori/appellanti, del risarcimento del danno, pari alla somma di € 67.440,88, oltre interessi e svalutazione (ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa anche a mezzo di apposita CTU, se del caso), per effetto dei lavori di ripristino della legalità violata, ovvero di arretramento della costruzione degli appellanti nel rispetto delle distanze legali, in conformità del dictum n. 78/2006 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, come da computo metrico allegato alla perizia giurata in atti a firma [REDACTED]; b) Accertare e dichiarare la negligenza, imperizia, colpevolezza inescusabile e l'inadempimento ex contractu della prestazione [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di progettista e direttore lavori di esecuzione di cui alla concessione edilizia n. 183/2001, inerente le violazioni delle distanze legali, afferente la costruzione edilizia in [REDACTED] di proprietà degli appellanti e, per l'effetto, condannare l'appellato, al pagamento in favore degli appellanti, del risarcimento del danno, pari alla somma di € 160.000,00, oltre interessi e svalutazione (ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa anche a mezzo di apposita CTU, se del caso), per effetto dei lavori di ripristino della legalità violata, ovvero di arretramento della costruzione degli appellanti nel rispetto delle distanze legali, in conformità del dictum n. 70/2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, come da CTU a firma [REDACTED] - all'uopo nominato nel giudizio (N.R.G. 434/05) culminato nel decisum c) Accertare e dichiarare la negligenza, imperizia, colpevolezza inescusabile e l'inadempimento ex contractu della prestazione professionale [REDACTED] nella sua qualità di progettista e direttore lavori di cui alla concessione edilizia n. 183/2001, inerente le violazioni delle distanze legali afferente la

costruzione del manufatto in ■■■ di proprietà degli attori/appellanti, e, per l'effetto, si chiede di condannare l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle somme di cui ai capi 1) e 2), a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e svalutazione, ovvero della diversa e ulteriore somma necessaria al corretto ripristino dello status quo, comprensiva anche delle pratiche burocratiche occorrenti, nonché dei costi dei titoli edilizi necessari per gli interventi di arretramento; d) In alternativa, sempre previo accertamento della responsabilità professionale del resistente di cui al punto 1) e 2) del presente atto, condannare l'appellato in favore degli appellanti di tutte le somme da questi ultimi corrisposte in favore dei proprietari confinanti di cui alle sentenze succitate a titolo di risarcimento per equivalente, il tutto oltre interessi e svalutazione monetaria; e) In ogni caso, nelle ipotesi 1), 2), 3) condannare, altresì, l'appellato al risarcimento danni, in favore degli appellanti, del danno da perdita e/o diminuzione di valore dell'immobile per cui è lite, per effetto delle trasformazioni in pejus subite in conseguenza dell'arretramento e del ripristino della legalità violata di cui ai decisum in premessa da valutarsi equitativamente secondo il prudente apprezzamento, nonché, del risarcimento danni per danno reputazionale e/o all'immagine degli appellanti sempre in via equitativa, trattandosi di danni morali; 4) Accertare e dichiarare la fondatezza del terzo motivo di appello e, previa riforma del capo della sentenza gravata, dichiarare fondato il libello introduttivo di prime cure, con condanna dell'appellato al pagamento della pretesa risarcitoria in favore degli appellanti così come dedotto e documentato in prime cure e nel motivo che precede; 5) Sempre in via principale, alternativamente e/o cumulativamente ai motivi che precedono, accertare e dichiarare la fondatezza del quinto motivo di appello e, per l'effetto, riformare il capo impugnato con declaratoria di non debenza degli appellanti alle spese di lite in favore dei chiamati in causa per la pretestuosità e infondatezza delle chiamate in causa, ovvero con diritto alla ripetizione delle somme in favore degli appellanti ove corrisposte; 6) Per l'effetto di quanto sopra, previa riforma della sentenza sul regolamento delle spese, condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del

doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. nonché spese forfettarie, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario per anticipo fattone sia in primo grado che in secondo grado”.

Gli appellati in riassunzione

“1) Rigettare le domande proposte nei confronti della appellata per la sua carenza di legittimazione passiva, dichiarando, conseguentemente, la sua estromissione dal giudizio; 2) Rigettare l'appello; 3) In via gradata, rigettare la domanda di risarcimento dei danni perché non provati e/o non quantificati con precisione; 4) In via gradata, in caso di condanna degli appellati al risarcimento dei danni, condannare agli stessi in concorso con gli 5) Condannare gli appellanti alle spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e del presente grado, in quest'ultimo caso con attribuzione ai difensori antistatari”.

L'appellato in riassunzione “In via assolutamente preliminare, voler dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, e/o comunque l'infondatezza dell'appello; Il tutto con vittoria di spese e competenze legali per tutti i gradi di giudizio”.

L'appellata in riassunzione “1) Accertare e dichiarare la quiescenza degli eredi in relazione all'eccezione di inoperatività della polizza proposta dalla soc. non contestata nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, 2) Nella denegata ipotesi di soccombenza, accogliere le eccezioni di inoperatività della polizza, dei limiti di massimale e delle clausole di scoperto e per l'effetto dichiarare non operativa la polizza impegnata con dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della convenuta soc. ; 3) Con vittoria di spese ed onorari di causa”.

Fatti di causa

Primo grado:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 3.8.2016

agivano nei confronti invocando la responsabilità professionale di quest'ultimo e

chiedendone la condanna al pagamento delle somme, meglio indicate nel ricorso introduttivo, a titolo risarcitorio per effetto dei lavori di ripristino della legalità violata e di arretramento della costruzione dei ricorrenti nel rispetto delle distanze legali, cui essi erano stati condannati in conformità alle sentenze nn. 78/2006 e 70/2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola. Assumevano che [REDACTED] [REDACTED] cui avevano affidato l'incarico di redazione del progetto e presentazione dell'istanza di concessione, oltre che di direttore dei lavori, del fabbricato per civile abitazione in base alla concessione edilizia de [REDACTED] sul lotto edificabile sito in [REDACTED] (oggi, [REDACTED], censito nel NTC a [REDACTED], ricadente in zona H1 (attrezzature di integrazione pubbliche e di residenza) - avesse violato le regole di prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento dell'incarico professionale affidatogli, avendo graficizzato in un unico blocco il corpo di fabbrica del confinante [REDACTED] senza riportare la corretta tipologia, altezza e distanza dal confine del preesistente fabbricato, con inosservanza delle distanze legali anche nei confronti dei lotti confinanti di proprietà di [REDACTED]. Per la inescusabile e colposa negligenza del professionista nello svolgimento dell'incarico professionale affidatogli nella progettazione, istruzione della pratica edilizia n.183/2001 e nella direzione dei lavori, gli attori erano stati condannati con sentenza n. 78/2006 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, nei confronti del [REDACTED], (confermata in appello con sentenza n.3393/2014), e con sentenza n. 70/2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, rispetto alla porzione di fabbricato dei germani [REDACTED] al ripristino della legalità violata e, quindi, all'arretramento del fabbricato nel rispetto delle distanze legali, nonché alla eliminazione di vedute. I costi stimati per ottemperare alle pronunce giudiziarie erano stati stimati in euro 67.440,88 per la sentenza n.78/2006 ed euro 160.000,00 per la sentenza n.70/2013. Chiedevano, inoltre, il ristoro economico per il decremento di valore del cespite di loro proprietà una volta arretrato alla distanza legale ed eliminate le vedute illegittime che avrebbe comportato un non agevole

accesso ed una diversa fisionomia architettonica, oltre il ristoro del danno alla reputazione ed all'immagine subito dagli attori in quanto imprenditori dell'area nord di Napoli e titolari di una azienda leader nel settore della termoidraulica [REDACTED]

Si costituiva [REDACTED] [REDACTED] eccependo preliminarmente la prescrizione, ex artt. 2935 e 2946 c.c., della avversa pretesa. Evidenziava che poco dopo l'inizio dell'attività edilizia (il 5.11.2001, in base alla concessione edilizia n.183 del 4.7.2001) il [REDACTED] ed alcuni condomini ivi proprietari di unità immobiliari avevano proposto ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. lamentando la molestia nel possesso, rilevando che l'erigendo immobile dei [REDACTED] - [REDACTED] risultava posizionato a ridosso del muro di cinta di proprietà esclusiva del [REDACTED] con violazione delle distanze. Tale ricorso si era concluso con ordinanza n. 6 dell'11.03.2002, con la quale era stato ordinato l'arretramento del corpo di fabbrica del cespite, in edificazione a m. 10,00 dal confine dell'opposto Condominio. La sentenza n.78 del 2006, (la sola richiamata dagli attori), era stata pronunciata a conclusione della fase di merito, che era seguita al ricorso ex art. 1170 c.c., ed aveva solo confermato l'obbligo di arretramento, ribadito, ulteriormente, nella sentenza n.70 del 2013 ad esito del giudizio instaurato, nei confronti degli attori, da [REDACTED] [REDACTED], condomini del [REDACTED]. Infondata era, pertanto, la pretesa violazione del dovere di diligenza e la invocazione della responsabilità professionale ex art. 2236 c.c., dato che la stessa sentenza n.70/2013 citata dagli attori aveva evidenziato che la costruzione in aderenza al confine appariva conforme allo strumento urbanistico attuativo per cui l'eventuale errore doveva essere ricondotto non al progettista dell'opera in proprietà degli attori ma ai redattori del piano (risalente al 1977) dato che [REDACTED] [REDACTED] nella progettazione era tenuto a conformarsi alle prescrizioni dello stesso. Richiamava la responsabilità degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., dato che essi, nonostante fosse stato giudizialmente disposto l'arretramento del corpo di fabbrica nel 2002, quando i lavori erano ancora allo stato iniziale, avevano preferito continuare gli stessi fino ad ultimarli nel 2005,

determinando definitivamente l'ampliarsi quantitativo del danno che, invece, sarebbe stato contenuto se i coniugi [REDACTED] si fossero attenuti alla pronunzia del 2002. Chiedeva, infine, di chiamare in causa, al fine di garanzia, la [REDACTED] la quale era assicurato per la responsabilità professionale in base alla polizza n.3 [REDACTED] [REDACTED] che aveva a suo tempo valutato la conformità alla strumentazione urbanistica del titolo abilitativo a cui, invece, doveva essere imputato il concorso di colpa nella produzione dell'evento, circostanza quest'ultima riconosciuta anche nella sentenza n.70/2013

Si costituiva la terza chiamata [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., [REDACTED], contestando in fatto ed in diritto la prospettazione attorea ritenendola in ogni modo infondata nei confronti [REDACTED] [REDACTED] anche se deduceva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza essendo essa scaduta il 16.11.2009, nonostante la prima richiesta fosse pervenuta alla assicurazione il 30.12.2015 mentre il fatto risalisse al 2001 e quindi, ben oltre il termine triennale di copertura della garanzia secondo l'art.7 delle [REDACTED] Deduceva, inoltre, l'avvenuta prescrizione della pretesa [REDACTED], ai sensi dell'art. 2952, comma terzo, c.c.. Evidenziava, altresì, che il progetto [REDACTED] era comunque la pedissequa e conforme trasposizione del rilievo areofotogrammetrico dell'area e dello stralcio del locale strumento urbanistico e di quello attuativo, per cui doveva escludersi che egli avesse agito con dolo o colpa grave.

Si costituiva il [REDACTED] contestando sia la domanda attorea che la chiamata in causa, deducendo il difetto di legittimazione passiva, dato che la domanda risarcitoria derivava dal contratto d'opera professionale intercorso tra gli attori e [REDACTED]; la prescrizione del diritto nei confronti del [REDACTED], in quanto non era mai stata avanzata domanda alcuna pur risalendo il fatto al 2001; l'infondatezza della domanda nei confronti del [REDACTED] posto che i titoli edilizi, ai sensi dell'art. 11 del DPR n.380/2001, sono rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi.

Alla prima udienza del 13.6.2017, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. veniva mutato il rito da sommario in ordinario e il G.I. rinviava la causa in proseguo prima udienza al 23.1.2018. In tale udienza il G.I. concedeva alle parti il triplice termine di cui all'art. 183 c.p.c., con decorrenza dal 30.4.2018, fissando la data del 28.9.2018 quale udienza di ammissione dei mezzi istruttori. Alla suddetta udienza si riservava; di poi, con ordinanza del 16.12.2018 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, la decisione e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza appositamente fissata, all'esito della quale veniva pubblicata la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del G.I. Dott. ssa Capone Cristina, con la decisione n. 576/2019, pubblicata in data 26.2.2019, dichiarava la prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], condannandola, altresì, al pagamento delle spese processuali.

GIUDIZIO DI APPELLO:

Avverso la suddetta decisione proponevano appello i coniugi [REDACTED] [REDACTED] affidandosi a quattro articolati motivi, concludendo per la riforma della decisione di primo grado e, quindi: "1) Accertare e dichiarare ammissibile l'appello e, per l'effetto, accogliere i motivi di appello con riforma della sentenza gravata; 2) Accertare e dichiarare la fondatezza del primo motivo di appello e, per l'effetto, previa riforma del capo della sentenza gravata, dichiarare generica l'eccezione di prescrizione formulata dall'appellato in prime cure con conseguenziale ammissibilità del libello introduttivo di primo grado; 3) Accertare e dichiarare la fondatezza del secondo motivo di appello e, per l'effetto, riformare il capo della sentenza gravata con declaratoria di ammissibilità del libello introduttivo proposto in prime cure con conseguenziale scrutinio delle censure ivi devolute e così provvedere: a) Accertare e dichiarare la negligenza, imperizia, colpevolezza inescusabile e l'inadempimento ex contractu della prestazione professionale dell'Arch. [REDACTED], nella sua qualità di progettista e direttore lavori di cui alla concessione edilizia n. [REDACTED] inerente le violazioni delle distanze legali, afferente la costruzione edilizia in [REDACTED] di

proprietà degli attori/appellanti e, per l'effetto, condannare il convenuto/appellato al pagamento in favore degli attori/appellanti del risarcimento del danno, pari alla somma di € 67.440,88, oltre interessi e svalutazione (ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa anche a mezzo di apposita CTU, se del caso), per effetto dei lavori di ripristino della legalità violata, ovvero di arretramento della costruzione degli appellanti nel rispetto delle distanze legali, in conformità del dictum n. 78/2006 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, come da computo metrico allegato alla perizia giurata in atti a firma dell'Ing. [REDACTED]; b) Accertare e dichiarare la negligenza, imperizia, colpevolezza inescusabile e l'inadempimento ex contractu della prestazione professionale dell'Arch. [REDACTED] nella sua qualità di progettista e direttore lavori di esecuzione di cui alla concessione edilizia n. [REDACTED] inerente le violazioni delle distanze legali, afferente la costruzione edilizia in [REDACTED] di proprietà degli appellanti e, per l'effetto, condannare l'appellato, al pagamento in favore degli appellanti, del risarcimento del danno, pari alla somma di € 160.000,00, oltre interessi e svalutazione (ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa anche a mezzo di apposita CTU, se del caso), per effetto dei lavori di ripristino della legalità violata, ovvero di arretramento della costruzione degli appellanti nel rispetto delle distanze legali, in conformità del dictum n. 70/2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, come da CTU a firma dell'Ing. [REDACTED] - all'uopo nominato nel giudizio (N.R.G. 434/05) culminato nel decisum succitato; c) Accertare e dichiarare la negligenza, imperizia, colpevolezza inescusabile e l'inadempimento ex contractu della prestazione professionale dell'Arch. [REDACTED], nella sua qualità di progettista e direttore lavori di cui alla concessione edilizia n. 183/2001, inerente le violazioni delle distanze legali afferente la costruzione del manufatto in [REDACTED] di proprietà degli attori/appellanti, e, per l'effetto, si chiede di condannare l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle somme di cui ai capi 1) e 2), a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e svalutazione, ovvero della diversa e ulteriore somma necessaria al corretto ripristino dello

status quo, comprensiva anche delle pratiche con declaratoria di non debenza degli appellanti alle spese di lite in favore dei chiamati in causa per la pretestuosità e infondatezza delle chiamate in causa, ovvero con diritto alla ripetizione delle somme in favore degli appellanti ove corrisposte; d) In alternativa, sempre previo accertamento della responsabilità professionale del resistente di cui al punto 1) e 2) del presente atto, condannare l'appellato in favore degli appellanti di tutte le somme da questi ultimi corrisposte in favore dei proprietari confinanti di cui alle sentenze succitate a titolo di risarcimento per equivalente, il tutto oltre interessi e svalutazione monetaria; e) In ogni caso, nelle ipotesi 1), 2), 3) condannare, altresì, l'appellato al risarcimento danni, in favore degli appellanti, del danno da perdita e/o diminuzione di valore dell'immobile per cui è lite, per effetto delle trasformazioni in pejus subite in conseguenza dell'arretramento e del ripristino della legalità violata di cui ai decisum in premessa da valutarsi equitativamente secondo il prudente apprezzamento, nonché, del risarcimento danni per danno reputazionale e/o all'immagine degli appellanti sempre in via equitativa, trattandosi di danni morali; 4) Accertare e dichiarare la fondatezza del terzo motivo di appello e, previa riforma del capo della sentenza gravata, dichiarare fondato il libello introduttivo di prime cure, con condanna dell'appellato al pagamento della pretesa risarcitoria in favore degli appellanti così come dedotto e documentato in prime cure e nel motivo che precede; 5) Sempre in via principale, alternativamente e/o cumulativamente ai motivi che precedono, accertare e dichiarare la fondatezza del quinto motivo di appello e, per l'effetto, riformare il capo impugnato con declaratoria di non debenza degli appellanti alle spese di lite in favore dei chiamati in causa per la pretestuosità e infondatezza delle chiamate in causa, ovvero con diritto alla ripetizione delle somme in favore degli appellanti ove corrisposte; 6) Per l'effetto di quanto sopra, previa riforma della sentenza sul regolamento delle spese, condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. nonché spese forfettarie, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario per anticipo fattone sia in primo grado che in

secondo grado”.

Si costituivano l'Arch. [REDACTED]

[REDACTED] contestando la fondatezza dell'appello.

Dopo l'udienza di prima comparizione, la causa veniva rimessa direttamente per le conclusioni ed all'esito delle stesse, come formulate il 16.3.2021, mediante il deposito di note scritte, come previsto dall'art. 221 del decreto-legge 19-05-2020 n°34, conv. con mod. dalla legge 17-07-2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, riservata per la decisione con ordinanza 17.03.2021, in pari data comunicata.

All'esito del deposito delle conclusionali e repliche, la Corte d'Appello di Napoli decideva la causa con il seguente dispositivo: "In accoglimento parziale dell'appello In riforma della sentenza impugnata n. 576/2019 in data 26/02/2019 del Tribunale di Napoli Nord, modifica la decisione solo relativamente alla condanna di [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] per l'effetto, dispone che [REDACTED] rifonda alle [REDACTED] le spese del grado, nella stessa misura determinata dal giudice di primo grado; conferma nella restante parte la decisione di primo grado; C. compensa integralmente le spese del grado tra tutte le parti; D. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato”.

Più in particolare e in sintesi la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n°2850/2021 del 21 luglio 2021, riteneva, sulla base di diversa motivazione, non prescritta l'azione risarcitoria degli appellanti. Secondo la Corte, infatti, il dies a quo era iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato delle citate decisioni, in quanto solo allora i Signori [REDACTED] [REDACTED] avevano avuto oggettiva conoscenza dell'errore costruttivo. Nel merito il giudice del gravame aveva confermato la decisione di primo grado, affermando l'insussistenza di una responsabilità in capo all'Arch. [REDACTED], in quanto l'arretramento del fabbricato non era dipeso da un suo errore progettuale, ma dal contrasto tra le norme urbanistiche del [REDACTED] e le norme dettate in materia di distanze nelle costruzioni dal codice civile e dall'art. 9 del d. m. n°1444/1968. Tale

contrasto escludeva la responsabilità dell'architetto ai sensi dell'art. 2236 c.c., trattandosi di "soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvi i casi di dolo o di colpa grave, certamente quivi non ricorrenti", con conseguente assorbimento delle altre allegazioni d'appello, riguardanti prevalentemente il quantum della pretesa risarcitoria.

GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, (N.R.G. 26714/2021):

Avverso tale sentenza della Corte di Appello n°2850/2021, i coniugi [REDACTED] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo motivo di ricorso lamentavano "Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5, nonché art. 132 c.p.c. Motivazione perplessa e contraddittoria. Anomalia della motivazione. Omesso esame di un punto decisivo della controversia".

Per i Signori [REDACTED] la Corte di Appello ha ritenuto irrilevante l'erroneità del progetto redatto dall'Arch. [REDACTED] sulla base di una motivazione perplessa e contraddittoria, attese le precedenti decisioni del Tribunale che avevano accertato la responsabilità del professionista per aver redatto tale progetto in difformità al piano particolareggiato e in violazione delle norme sulle distanze legali prescritte dall'art. 873 c.c. e dell'art. 9 del d. m. 1444/1968. Ciò costituiva un fatto decisivo per il giudizio, con conseguente vizio della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; e ciò in quanto, malgrado avesse riconosciuto che l'Arch. [REDACTED] era incorso in errore nella rilevazione dello stato dei luoghi, lo aveva comunque esonerato da responsabilità, quando invece il progettista doveva rispondere del suo errore trattandosi di un'obbligazione di risultato e di una diligenza qualificata ex art. 2236 c.c. e art. 1176 c.c.. Con il secondo motivo parte ricorrente censurava "Errores in procedendo e in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5, nonché art. 132 c.p.c. Motivazione perplessa e contraddittoria. Anomalia della motivazione. Motivazione apparente. Vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.".

Più in particolare, è stato evidenziato che la Corte territoriale, facendo

una errata applicazione dei principi ex artt. 2236 e 1176 c.c., ha esentato da responsabilità l'Arch. ██████ adducendo problemi tecnici di particolare difficoltà mai dedotti e provati dal professionista. In tal modo, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione e in un error in procedendo.

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, con l'ordinanza di accoglimento N. RG 14527/2023 e sezionale 1326/2023, statuiva: "Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, "individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n°8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n°18342). Come questa Corte ha più volte affermato, si tratta di un'obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto "alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico" (Cass. civ., Sez. II, 21/03/2023, n°8058; Cass. civ., Sez. II, 12/02/2021, n°3686; Cass. civ., Sez. II, 18/01/2017, n°1214; Cass. civ., Sez. II, 19/07/2016, n°14759).

In tale quadro è stato anche precisato che la costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione delle distanze legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, stante il nesso causale tra detto illecito ed il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori (Cass. civ., Sez. II, 11/03/2019, n°6917; Cass. civ., Sez. II, 30/01/2003, n°1513). Pertanto, la Corte di appello ha errato nell'applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., in quanto ha affermato che il contrasto tra le norme locali e la norma nazionale non rientrava nel sapere specialistico dell'architetto, sebbene fosse stata accertata giudizialmente l'erroneità del progetto per difformità alle

norme civilistiche in materia di distanze e all'art. 9 del d. m. n°1444/1968, sovraordinate alla normativa urbanistica.

L'accoglimento del primo motivo nei termini sopra illustrati assorbe l'esame di tutte le ulteriori censure ed anche il secondo motivo di ricorso. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbite le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione personale, anche per le spese di questo giudizio".

GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE

Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 09/08/2023 [REDACTED] hanno riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli.

Si costituivano con comparsa 02.04.24 [REDACTED] e [REDACTED], i quali, preliminarmente, chiedevano dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, stante la rinuncia all'eredità del 16.9.2022 per atto del Notaio [REDACTED]; nel merito domandavano rigettarsi il gravame per infondatezza in fatto ed in diritto; in via gradata e subordinata all'accoglimento della domanda attorea, chiedevano condannarsi, in solido con essi, anche il [REDACTED]

Si costituiva con comparsa del 22.04.24 [REDACTED] chiedendo di dichiarare la quiescenza degli eredi dell'arch. [REDACTED] relazione all'eccezione di inoperatività della polizza da essa sollevata e non contestata nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, ovvero, nella denegata ipotesi di soccombenza, rigettare la domanda di manleva per infondatezza.

Si costituiva con comparsa del 24.04.24 il [REDACTED] che concludeva per la l'inammissibilità, improcedibilità e l'infondatezza dell'appello

La Corte, all'esito della disposta trattazione scritta, prendendo atto delle note depositate dalle parti, ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti il termine di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.

Sono state depositate note conclusionali e relative repliche.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarato, in accoglimento della relativa eccezione, il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED], citata nel giudizio di riassunzione in quanto erede legittima del coniuge [REDACTED], convenuto originario, defunto [REDACTED], avendo ella depositato atto, per Notaio [REDACTED], di rinuncia all'eredità, datato [REDACTED].

Nel merito occorre in limine definire il perimetro del presente giudizio. Con ordinanza n°14527/2023, conclusiva del giudizio R.G. 26714/2021, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli n°2850/2021, pubblicata il 21.7.2021, con la quale si erano rigettate le domande attoree formulate nei confronti dell'Arch. [REDACTED] per insussistenza di profili di responsabilità a lui imputabili. Nello specifico ed in via di estrema sintesi la Corte aveva accolto l'appello proposto dai coniugi [REDACTED] i, ritenendo che il loro diritto, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Napoli Nord, non era prescritto, ma aveva, tuttavia, ribadito il rigetto della domanda sulla base dell'assunto secondo cui il danno derivato agli attori non potesse essere allocato in capo all'architetto-progettista poiché egli si era semplicemente adeguato alle previsioni del piano particolareggiato ed il contrasto tra quest'ultimo e la normativa nazionale, contenuta nell'art. 873 c.c. e nell'art. 9 D.M. n°1444/1967, non poteva essere rilevato dal convenuto poiché esulante dal proprio incarico, con conseguente insussistenza dei presupposti di responsabilità ex artt. 1176 co 2 e 2236 c.c.. Con la richiamata ordinanza la Suprema Corte, cassando la gravata sentenza, rinviava la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione al fine di valutare la sussistenza della responsabilità del convenuto architetto, nel cui incarico, derivante da un'obbligazione di risultato, rientra, altresì, la verifica della conformità delle norme urbanistiche comunali con quelle nazionali, ove ciò non risulti eccessivamente complesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 co. 2 e 2236 c.c. (che, notoriamente, esclude la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale qualora "la prestazione implica la soluzione di problemi

tecnici di speciale difficoltà”, salvo la ricorrenza di dolo o colpa grave). Ebbene, l’appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni e nei limiti di cui si darà immediatamente conto.

In breve, gli attori hanno invocato la responsabilità del defunto arch. [REDACTED] per avere egli elaborato un progetto, (a fronte del quale il [REDACTED] rilasciò concessione edilizia n°183/2001), e successivamente diretto i lavori, di edificazione di un fabbricato (su lotto edificabile, censito nel NTC al foglio 10, p.lla 1954, ricadente in zona H1) in violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza. Nello specifico, il contegno del professionista stigmatizzato dagli attori sarebbe consistito nell’aver “graficizzato in un unico blocco il corpo di fabbrica del confinante [REDACTED] senza riportare la corretta tipologia, altezza e distanza dal confine del preesistente fabbricato, con inosservanza delle distanze legali anche nei confronti dei lotti confinanti di proprietà dei [REDACTED]”. Dalla descritta condotta, agli attori era derivato l’obbligo di demolire, per arretrare, una parte del proprio immobile, in virtù di due sentenze (la nr. 78/2006 e 70/2013 del Tribunale di Afragola) rese all’esito di distinti giudizi vittoriosamente proposti sia dal [REDACTED] sia dai fratelli [REDACTED]; sicché, in sostanza, con il presente giudizio hanno chiesto di condannare l’architetto a risarcirli di quanto costretti a corrispondere ai predetti soggetti in adempimento del dictum giudiziale.

In punto di diritto il presente giudizio, in quanto successivo ad un rinvio disposto dalla Cassazione, deve essere risolto applicando, in primo luogo, il principio di diritto da essa enunciato: “Il professionista autore di un progetto edilizio per l’edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento”. In linea generale, poi, “il professionista incaricato della redazione di un progetto edilizio è tenuto a redigere un progetto conforme non solo alle regole tecniche, ma anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un determinato territorio” (cfr. Cass. n°15505/2024). Da ultimo, con riferimento ai rapporti interni tra committente e

progettista, la Suprema Corte, in via pressoché consolidata, ha statuito che: "se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori" (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11.3.2019 n°6917).

Orbene, premesso e calato ciò nel caso di specie, ai fini della decisione della controversia il Collegio ritiene di dover attribuire rilievo alle sentenze pronunciate nei giudizi proposti nei confronti degli odierni appellanti, le quali, pur non facendo stato ai sensi dell'art. 2909 c.c. nei confronti dell'architetto [REDACTED] (e dei suoi eredi) per non esservi stato parte, assumono valenza di prove atipiche e, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice.

Tali sentenze sono: la n°78/2006, resa dal Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Afragola, nel giudizio tra il [REDACTED] ed i coniugi [REDACTED]; la nr. 3393/2014 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli (a seguito della impugnazione della predetta da parte dei coniugi); la n°70/2013 del Tribunale di Napoli Sez. distaccata di Afragola a conclusione del procedimento attivato dai fratelli [REDACTED] sempre nei confronti di [REDACTED]. Le richiamate pronunce convergono non solo nella condanna degli attuali appellanti alla demolizione di parte del loro fabbricato per adeguarne la distanza legale rispetto a quello prevenuto ma, soprattutto, nelle argomentazioni spese a supporto. Invero, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n°70/2006, ricostruito l'iter che condusse all'approvazione del PRG del [REDACTED] nel 1977, evidenziava che quest'ultimo fu integrato con delibera del Consiglio Comunale n°78 del 6 maggio 1977 che richiamava il parere reso dal C.T.A. del Provveditorato delle OO.PP. (altresì recepito dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n°2506 del 24.3.1977). Il Comitato tecnico, in sede di esame del PRG,

osservò che: "è opportuno prescrivere che, a conclusione dei singoli paragrafi attinenti le normative delle varie zone, si precisi che la normativa stessa è valida purché il tutto sia nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. M. 2.6.1968 (recte, 2.4.1968) n°1444". Pertanto, emerge un primo elemento a sostegno della possibilità da parte dell'architetto convenuto di verificare la conformità del PRG, e dei suoi piani attuativi, con la normativa nazionale, la quale ha portata cogente ed integrativa. Secondo "l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, in tema di distanze tra costruzioni, il D.M. 2 aprile 1968, n°1444, art. 9, comma 2, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica", con la conseguenza che "l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma fa insorgere l'obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma proprio di applicare immediatamente la disposizione del menzionato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata" (così Cass. n°23136/2016). Calzante appare, altresì, la giurisprudenza richiamata dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n°3393/2014 (resa all'esito del giudizio di impugnazione della sentenza n°70/2006 da parte dei coniugi ██████████). In essa, difatti, al fine di confermare la statuizione del Tribunale di accoglimento delle domande attoree, si è affermato che: "la tavola planivolumetrica rappresenta una mera elaborazione grafica, sicché, pur ad ammettere un contrasto con la parte prescrittiva degli strumenti di attuazione, dovrebbe farsi applicazione di quanto condivisibilmente affermato da CdS, IV sez. 19.12.1994, n°17, secondo cui "in caso di contrasto tra la parte alfabetica e la parte grafica di uno strumento urbanistico, deve darsi la prevalenza alla prima, perché costituente oggetto diretto della volontà dell'organo deliberante. [...] Da ciò discende che, in ogni caso, il piano particolareggiato avrebbe dovuto attenersi a quanto previsto da quello generale". Il riportato punto della sentenza, in verità, è di risposta

alle argomentazioni difensive degli allora appellanti (che si pongono in linea con quelle attuali dell'architetto [REDACTED]), secondo cui non vi può essere responsabilità né, all'epoca, loro né, ad oggi, dell'architetto dato che il progetto si conformava alla Tavola n°4 del Piano Particolareggiato, che prevedeva graficamente la possibilità di edificare in aderenza con immobili prevenuti. Sul punto, chiara e netta è l'osservazione del Tribunale di Napoli: "basti al riguardo osservare che le tavole planimetriche allegate al piano regolatore (generale o particolareggiato), assumono valenza integrativa delle disposizioni dello strumento urbanistico cui accedono: esse sono finalizzate alla illustrazione grafica immediatamente intelligibile – mediante l'utilizzo di una simbologia grafica ad hoc – della destinazione funzionale delle singole aree (interamente considerate) in cui è azionato il territorio ma certo non già di prefigurare la futura ed eventuale sagoma delle edificande costruzioni, dacché, diversamente opinando – e cioè a dire ipotizzando la fondatezza del rilievo dei resistenti – dovrebbe ritenersi una possibile estensione del costruendo edificio esattamente pari all'intera superficie dell'area di insistenza. Sul punto, appare decisiva, infine un'ulteriore considerazione: mancando nella elencazione dei simboli grafici adoperati nella tavola planimetrica in esame un elemento o simbolo rappresentante la fascia di rispetto o distanza da lasciare tra edifici frontistanti dovrebbe, con logica coerenza, inferirsi che tutte le costruzioni potrebbero essere realizzate in aderenza tra loro, senza nessuna previsione di intercapedini, il che sembra in tutta evidenza una conclusione irrazionale". Ad ulteriore corroborazione della impossibilità di deroga alla normativa nazionale in materia di distanze (in particolare dell'art. 873 c.c.) da parte degli strumenti urbanistici degli Enti Locali, si pone la motivazione di accoglimento della sentenza n°78/2013 emessa dal Tribunale di Napoli, che ha recepito le risultanze della CTU dell'Ing. Liguori ivi espletata. Il consulente, difatti, aveva messo in evidenza l'erronea rappresentazione grafica delle unità immobiliari dei fratelli Corrado (attori in quella sede) contenuta nella menzionata Tavola n°4 del piano particolareggiato ("la distanza tra i due fabbricati, come prevista dal piano particolareggiato, in particolare dalla Tavola n°4, è

difforme dall'art. 9 comma 1 n. 2) del D.M. n°1444 del 1968, che ha stabilito la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché dall'art. 873 del codice civile, secondo cui le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri".

Dagli esposti richiami può farsi discendere la responsabilità dell'arch. [REDACTED], il quale non ha errato nella elaborazione in sé del progetto (i difetti, individuati dagli attori, nella rappresentazione di una parte del fabbricato condominiale, difatti, non avrebbero, ove assenti, condotto ad un esito differente con riferimento al calcolo delle distanze tra immobili), quanto, piuttosto, nel corretto esame della documentazione amministrativa. Emerge, invero, chiara la possibilità del professionista di avvedersi della erroneità dello strumento urbanistico, soprattutto dal momento che non era riportata, graficamente, la fascia di rispetto delle distanze; ciò, pertanto, avrebbe dovuto indurre l'architetto a verificarne l'esattezza e, se del caso, conformare il proprio progetto alla normativa statale e non già solo a quella urbanistica. Sussiste, dunque, la responsabilità dell'architetto [REDACTED] per violazione delle regole di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., non potendo trovare applicazione l'art. 2236 c.c., posta l'assenza di problematiche "di speciale difficoltà".

A fronte della affermazione di responsabilità del già convenuto professionista occorre scrutinare la sua domanda rivolta a far accertare un eventuale concorso di responsabilità del [REDACTED] (con condanna, in solido, al risarcimento). In punto di diritto, la responsabilità dell'Ente Locale ha natura extracontrattuale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 7/2021) e può configurarsi allorché il suo comportamento sia consistito nel rilascio di un titolo edilizio illegittimo per contrasto tra strumento attuativo (che avrebbe dovuto essere disapplicato) e normativa nazionale. "In generale, il provvedimento illegittimo è fonte di responsabilità verso i terzi per i danni provocati da un'opera illegittimamente realizzata dall'operatore e illegittimamente assentita dall'amministrazione" (cfr. T.A.R. Salerno Campania Sez. II, 19/10/2020, n°1466). La domanda va rigettata.

Il [REDACTED] nel costituirsi in giudizio, a seguito della sua chiamata in causa, ha tempestivamente eccepito la prescrizione della propria eventuale responsabilità, posto che il dies a quo avrebbe dovuto essere individuato nel rilascio della concessione edilizia di cui è causa, ossia la n°183/2001. L'eccezione in esame è fondata. Invero, a differenza della posizione degli attori, con riferimento ai quali la prescrizione del proprio diritto ad ottenere il risarcimento decorre dal passaggio in giudicato delle sentenze che hanno accertato il danno derivante dalla violazione della normativa urbanistica, l'architetto convenuto ha invocato la responsabilità, ancorché concorrente, del [REDACTED] per una condotta illecita che ha acceduto alla sua e dalla quale egli non ha subito alcun danno. Pertanto, aderendo alla prospettazione del [REDACTED], la prescrizione deve farsi decorrere dal rilascio della concessione edilizia n° [REDACTED] e tra esso e la promozione della presente azione datata 2016 risulta ampiamente spirato il termine di prescrizione quinquennale, non essendo stata documentata alcuna interruzione del termine di prescrizione.

Da quanto esposto discende, in definitiva, l'accertamento della responsabilità dell'arch. [REDACTED] per i danni cagionati, con la condotta innanzi descritta, agli appellanti [REDACTED], al cui risarcimento i suoi eredi, in proporzione alle quote di propria spettanza, vanno condannati. Non hanno concorso alla causazione degli stessi i coniugi de quibus, come contrariamente eccepito dal professionista che ha invocato l'art. 1227 c.c.. Invero, non rileva l'eventuale (e non provata) insistenza degli stessi nell'incedere dei lavori di costruzione dell'immobile nonostante l'ordinanza di arretramento di cui si è fatta menzione; ciò in quanto essi, non tecnici della materia, si sono fondati sulla proroga comunale della validità della concessione nonché sulle rassicurazioni del progettista (esitate, poi, nell'istanza della predetta proroga), che, pertanto, hanno ingenerato in loro un affidamento legittimo che esclude qualsivoglia tipo di concorso. Inoltre, rientra nella comune esperienza il dato secondo cui nel momento in cui ci si affida ad un tecnico-esperto della materia, è quest'ultimo che deve consigliare, a chi non lo è, il come agire.

Accertato l'an, è necessario procedere alla identificazione e quantificazione delle poste di danno lamentate dagli appellanti. Questi ultimi, difatti, hanno chiesto, in primo luogo, di essere risarciti di quanto hanno dovuto corrispondere in adempimento delle sentenze di condanna 70/06 e 78/13; in secondo luogo, hanno domandato la liquidazione del danno da perdita di valore del proprio immobile nonché da lesione della propria immagine commerciale, essendo titolari di un'importante azienda (██████████). Ebbene, quest'ultima voce non può essere riconosciuta in quanto genericamente allegata e non provata, essendo rimasta ad un livello prettamente assertivo. Per quanto concerne il danno da riduzione del valore dell'immobile, gli attori hanno citato un precedente giurisprudenziale che qualifica lo stesso in termini di "danno in re ipsa". Tuttavia, dall'attento esame dello stesso, non può non rilevarsi che simile tutela è riconosciuta come completamento di quella derivante dal positivo esperimento di un'azione reale-ripristinatoria. In ipotesi, difatti, dalla violazione di una delle facoltà insite in un diritto reale è derivata la lesione, immediata e intrinseca, al godimento del bene. Nella presente fattispecie, viceversa, non sussiste alcun danno da diminuzione del valore dell'immobile, presumibilmente da quantificare nella parte dello stesso oggetto di demolizione per arretramento, posto che l'ala interessata non avrebbe potuto esistere per contrarietà a norma di legge, configurandosi quale "abuso". Viceversa, va accolta la domanda finalizzata alla condanna dei responsabili al risarcimento parametrato alla diminuzione del patrimonio degli attori conseguenza degli interventi di demolizione. In merito alla sua quantificazione gli attori hanno, dapprima, chiesto di tenere in considerazione gli importi di cui alle condanne riportate nelle sentenze 70/06 e 78/2013, pari ad euro 160.000,00 oltre interessi; successivamente, hanno rideterminato l'importo, deducendo e provando di aver sottoscritto (ed adempiuto ad) una transazione con i condomini de ██████████, tra cui anche i fratelli ██████████ con la quale si sono accordati per il pagamento, a tacitazione delle avverse pretese, della complessiva somma di euro 90.000,00 (cfr. docc. 6 – 7 allegati alla citazione in riassunzione). Orbene, il Collegio ritiene che tale ultima

proporzione alle quote ereditarie di propria spettanza, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 93.060,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Per la regolamentazione delle spese di lite va rammentato che "la parte, già soccombente nei due gradi di giudizio di merito ma poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito" (c.f.r. Cassazione civile sez. III, 28/07/2015, n°15868). Pertanto, occorre procedere alla loro rideterminazione sin dal primo grado di giudizio nei seguenti termini.

Stante la soccombenza finale degli eredi [REDACTED], essi vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti.

La loro liquidazione, nella misura indicata in dispositivo, viene operata a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, in conformità al criterio del c.d. decisum con compensi prossimi ai medi e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria/trattazione in ragione dell'attività espletata nei giudizi di appello.

Gli eredi appellati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del [REDACTED], stante sia la sua posizione processuale di chiamante in causa sia il rigetto della domanda per la maturata prescrizione. La loro liquidazione è compiuta con i medesimi parametri di cui si è appena dato conto.

Per quanto concerne, invece, i rapporti tra gli eredi appellati e la [REDACTED] [REDACTED]. si osserva, in primo luogo, che la statuizione sulle spese di lite della sentenza n°2850/2021 della Corte d'Appello di Napoli è da ritenere passata in giudicato posto che non è stata intaccata dalla cassazione. In secondo luogo, nulla spetta a titolo di spese per il giudizio di Cassazione, stante la non costituzione nello stesso della società.

Da ultimo, in riferimento al presente giudizio di rinvio, non si può

procedere ad alcuna liquidazione poiché, come rilevato dalla [REDACTED] la cui comparsa è successiva a quella degli eredi dell'arch. [REDACTED] il punto della sentenza relativo alla inoperatività della polizza era passato in giudicato; dunque, la notifica della citazione in appello ha assunto, sostanzialmente, valore di mera litis denuntiatio.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED]
- 2) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, condanna [REDACTED], nella qualità di eredi di [REDACTED] al pagamento, in proporzione alle quote ereditarie di propria spettanza ed in favore di [REDACTED], della somma di euro 93.060,00, il tutto maggiorato degli interessi compensativi da calcolare sulla sorta capitale con la indicata decorrenza e di anno in anno sulla somma via via rivalutata, nonché quelli legali decorrenti sull'importo finale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- 3) Condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore di [REDACTED], delle spese processuali che liquida: in relazione al giudizio di primo grado in euro 14.103,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; in relazione al giudizio di secondo grado in euro 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; in relazione al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in euro 7.655,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; in relazione al giudizio di rinvio in euro 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; il tutto da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- 4) Rigetta la domanda spiegata nei confronti del [REDACTED]
- 5) Condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore del [REDACTED], delle spese processuali che liquida: in relazione al giudizio di primo grado in euro 14.103,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; in relazione al giudizio di secondo

grado in euro 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; in relazione al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in euro 7.655,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; in relazione al giudizio di rinvio in euro 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

6) Nulla per spese per la [REDACTED] con riferimento al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e al giudizio di rinvio.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 6.11.2025

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Quaranta

Il Presidente

Dott. Alessandro Cocchiara

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il MOT Dott. Arturo Renzulli.